

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Venerdì 31 Marzo 2000**

**alle ore 9**

**816<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*).**

- 2 -

**INTERROGAZIONE SULL'OPERAZIONE DI POLIZIA  
CONDOTTA NEL CAMPO NOMADI DI TOR DE' CENCI A ROMA**

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

(3-03566)  
(Già 4-18672)  
(22 marzo 2000)

che, in relazione alla operazione di polizia condotta dalla questura di Roma il 3 marzo scorso al campo nomadi comunale di Tor de' Cenci, il deputato onorevole Rosanna Moroni ha presentato l'interrogazione parlamentare 5-07498 indirizzata al Ministro dell'interno;

che, nella risposta del 9 marzo scorso, in sede di I Commissione della Camera dei deputati, il Sottosegretario di Stato, senatore Alberto Maritati, ha affermato che «non è stato separato alcun nucleo familiare e non era quindi necessario avvisare il tribunale dei minori», e inoltre che «nessuna signora ha dichiarato di essere in stato interessante e nessuna era in condizioni apparenti di gravidanza»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza delle specifiche condizioni soggettive delle seguenti persone espulse:

Sejdovic Sanela, nata il 1° marzo 1984, minorenni, espulsa assieme alla figlia minore Seli, nata a Roma il 15 febbraio 2000; la giovane Sanela è figlia di Sejdovic Cazim, regolarmente soggiornante in Italia, trasferito nella notte del 3 marzo scorso nel campo temporaneo comunale di via Carucci a Roma; anche il padre della neonata Seli, il giovane Hrustic Sejad, minorenni, è stato trasferito nel campo temporaneo succitato;

Omerovic Mirsa, nato il 30 giugno 1984, minorenni, è stato espulso insieme alla zia Sevala, mentre la madre Devleta si trova a Roma presso il campo temporaneo di via Carucci;

Sejdic Sahira, nata il 12 dicembre 1986, minorenni, è stata espulsa, essendo al momento dell'operazione a Tor de' Cenci assieme al convivente Omerovic Semir, nonostante entrambi i suoi genitori risiedano al campo nomadi di vicolo Savini a Roma;

Omerovic Behara è stata espulsa, nonostante si trovasse in evidente stato interessante, come risulta evidente dal video girato a Kladanj da un operatore dell'ICS-Consorzio italiano di solidarietà;

si chiede di sapere:

quale ufficio abbia fornito al sottosegretario Maritati informazioni false o gravemente lacunose, tali da indurlo a dichiarazioni non corrispondenti al vero in una sede parlamentare;

perchè mai il Ministro non fosse stato informato dagli uffici competenti della reale situazione delle persone Rom suindicate, che sembrano chiaramente appartenere alle categorie protette dalla espulsione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettere a) e d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero).

– 3 –

**INTERROGAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER  
LE ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE**

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:  
che il 18 marzo 2000 alle ore 12 scade il termine per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali del 16 aprile;  
che la legge prevede che ogni lista debba essere corredata da un numero assai elevato di firme autenticate: 2.000 per le province più grandi, 1.000 per le altre;  
che comporta responsabilità penali falsificare le firme o raccoglierle su moduli che non riportino i nomi dei candidati;  
che in regioni come la Campania o la Calabria alcune liste non hanno ancora iniziato la raccolta delle firme,  
si chiede di sapere quali misure il Governo intenda assumere per garantire la regolarità assoluta della competizione regionale a partire dal controllo sistematico delle sottoscrizioni, evitando così furbizie o aggiramenti della legge che potrebbero invalidare la prova elettorale.

(3-03564)  
(Già 4-18616)  
(21 marzo 2000)

MELONI, MILIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:  
che la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio provinciale di Nuoro ha dato luogo ad iniziali esclusioni di intere liste e di singoli candidati e, quindi, a numerosi ricorsi all'Ufficio elettorale centrale;  
che tale Ufficio ha accolto taluni ricorsi e rigettato altri, riammettendo liste e singoli candidati e confermando invece alcune iniziali esclusioni;  
che la vicenda è destinata a protrarsi nel tempo a causa dei preannunciati ricorsi al TAR, con il pericolo che la competizione elettorale si svolga all'insegna dell'incertezza e con l'incombente timore che le stesse elezioni possano anche venire annullate dalle eventuali sentenze del TAR;  
che dagli atti dell'Ufficio elettorale risulta in particolare che il segretario dell'Ufficio elettorale centrale di Nuoro ha correttamente dato atto di aver ricevuto una lista alle ore 12,50, e quindi ben 50 minuti dopo il termine delle ore 12, previsto come termine ultimo – e tassativo – per la presentazione delle liste, sotto pena di inammissibilità, tanto che correttamente l'Ufficio elettorale centrale ne dichiarava la ricusazione, anche se per pregiudiziali motivi legati alla mancanza di altri requisiti;  
che al contrario, anche sulla scorta di una semplice dichiarazione del presentatore di lista – secondo il quale egli non avrebbe potuto consegnare la lista stessa a causa della «calca e del caos» –, l'Ufficio centrale revocava il precedente provvedimento di esclusione della lista predetta, nonostante le

(3-03570)  
(23 marzo 2000)

– 4 –

segnalazioni formulate anche per iscritto secondo le quali gli interessati, con il concorso di un consigliere provinciale presente nei locali, avrebbero utilizzato il tempo del ritardo per continuare a compilare i moduli e regolarizzare atti e documenti;

che ove fosse vero che negli uffici del tribunale di Nuoro destinati alla presentazione delle liste elettorali si fosse verificata una situazione di tale confusione e caos da impedire la presentazione nei termini di legge e da non consentire la presentazione anche di una sola lista, per la durata di 50 minuti dalla scadenza prefissata, ci si troverebbe di fronte a gravissime deficienze organizzative e ad altrettante gravi responsabilità – che peraltro gli interroganti ritengono di dover assolutamente escludere – per avere messo a rischio la regolarità dello svolgimento della competizione elettorale;

che al contrario, se così non fosse, si sarebbe violato egualmente il principio della certezza del diritto, ammettendo nella competizione liste presentate oltre il termine ultimo consentito;

che a parere degli interroganti è assolutamente necessario ed opportuno che debba essere fatta chiarezza sull'intera vicenda e in particolare sull'operato dei responsabili – ad ogni livello – anche agli effetti delle conseguenze dannose per la pubblica amministrazione che potrebbero essere determinate dalle immancabili decisioni degli organi giurisdizionali (TAR e Consiglio di Stato),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, disporre opportuni ed immediati accertamenti ed adottare, con eguale urgenza, in esito agli stessi, ogni iniziativa che si renda necessaria per fare chiarezza su quanto avvenuto all'interno degli uffici del tribunale di Nuoro e consentire comunque un corretto svolgimento della competizione elettorale, nella certezza dei diritti di ogni elettore.

- 5 -

**INTERPELLANZA SULL’AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI  
DEI MINORI CLARA E DANIELE POPPI**

CORTELLONI, GIORGIANNI, BRUNI, FUMAGALLI CARULLI, D’URSO, FIORILLO, DI BENEDETTO, MUNDI, LAURIA Baldassare, CAMO, CURTO, NAVA, MANTICA, PASSIGLI, MINARDO, GUBERT, CRESCENZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* – Premesso:

(2-00609)  
(29 luglio 1998)

che in data 8 agosto 1996 il tribunale dei minori di Bologna, con decreto emanato *inaudita altera parte*, disponeva l’affido dei minori Clara e Daniele Poppi ai servizi sociali del comune di Carpi (Modena), assumendo a fondamento di tale provvedimento la relazione dell’11 luglio 1996 redatta dal servizio sociale di Carpi ed inviata alla procura della Repubblica presso il succitato tribunale, la quale ultima recepiva *in toto* quanto esposto dai servizi senza disporre ogni ulteriore indagine informativa sulla situazione della famiglia;

che il genitore paterno, signor Gianni Poppi, svolgeva l’attività di muratore e percepiva uno stipendio mensile di circa 2 milioni al mese, come avviene tutt’ora; la madre, signora Arcangela Valentino, risulta casalinga; la famiglia vive in un appartamento di proprietà;

che i genitori venivano auditi dal tribunale minorile solo dopo alcuni mesi e precisamente in data 11 dicembre 1996; in vista di tale udienza i servizi sociali di Carpi redigevano una seconda relazione in cui affermavano dell’assenza del padre nella vita dei figli e della famiglia e della mancata presentazione del padre ai colloqui con gli operatori, differentemente dalla moglie, puntuale agli stessi;

che dai verbali dell’udienza dell’11 dicembre 1996 emerge di contro la conoscenza ad opera del padre degli appuntamenti quotidiani che riguardano i figli; egli giustificava altresì la mancata comparizione ai colloqui con gli assistenti sociali, essendo questi fissati in pendenza del suo orario di lavoro; il signor Poppi, nell’occasione, proponeva che gli stessi avvenissero fuori orario di lavoro;

che nel mese di gennaio 1997 il tribunale dei minori di Bologna richiedeva al comando dei carabinieri di Carpi informazioni urgenti sulle frequentazioni e la condotta di vita dei genitori, nonchè se la madre svolgeva attività di prostituzione e vi coinvolgesse la figlia;

che con missiva del 21 febbraio 1997 il comando dei carabinieri di Carpi relazionava al tribunale minorile di Bologna quanto segue: che il signor Gianni Poppi svolgeva l’attività di muratore alle dipendenze di una ditta locale, con una retribuzione di lire 1.800.000 mensili; che la madre non esplicava alcuna attività lavorativa; che il nucleo familiare occupava un appartamento di proprietà sito in centro abitato e confacente alle esigenze

– 6 –

della famiglia; che i genitori non frequentavano ambienti o persone malavitose; che i minori frequentavano regolarmente la scuola dell'obbligo; che i genitori non avevano precedenti o pendenze penali; che non risultava che la madre fosse dedita alla prostituzione o che vi coinvolgesse la figlia Clara, sconfessando totalmente quanto relazionato fino a quel momento dal servizio sociale di Carpi;

che il tribunale dei minori, pur edotto delle discrepanze tra quanto relazionato dai carabinieri e quanto oggetto delle note del servizio sociale, non assumeva alcun provvedimento, altresì a livello istruttorio, che fosse noto agli interessati e al loro legale;

che nel mese di luglio 1997 i servizi sociali inviavano i bambini all'Isola d'Elba in campeggio, superando le resistenze degli stessi, con la promessa che, qualora la vacanza non fosse stata di loro gradimento, a semplice loro richiesta, avrebbero fatto ritorno all'abitazione dei genitori; nonostante tale ultima richiesta di Clara e Daniele, questi erano costretti alla permanenza marittima;

che in data 12 agosto 1997 il servizio sociale redigeva la terza relazione al tribunale minorile di Bologna in cui affermava dell'esito positivo del soggiorno marittimo dei minori, che asseriva essere stato mal vissuto dal genitore materno;

che nella citata relazione i servizi sociali concludevano affermando che la situazione familiare non aveva avuto alcun miglioramento e che risultava opportuno e necessario un provvedimento urgente di allontanamento dei minori dalla famiglia;

che in data 14 agosto 1997 il tribunale dei minori di Bologna emanava il decreto di allontanamento dei bambini dalla famiglia, omettendo di indicare, come di contro sancisce l'articolo 4, comma 3, della legge n. 184 del 1983, il periodo di durata dell'affido ed i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri dell'affidatario;

che nella tarda serata del 10 dicembre 1997 i minori, con l'ausilio delle forze dell'ordine, venivano prelevati dall'abitazione dei genitori e trasferiti in luogo che veniva tenuto sconosciuto a questi ultimi;

che con missiva del 16 dicembre 1997 il servizio sociale del comune di Carpi informava il tribunale dei minori di Bologna che i bambini erano stati collocati presso il gruppo appartamento per minori di Argenta (Ferrara), gestito dall'ASL di Ferrara-distretto di Portomaggiore; nella stessa nota il responsabile affermava: «..per questo primo periodo i rapporti tra i minori e i genitori avverranno esclusivamente telefonicamente e tramite intermediazione del servizio sociale il giovedì pomeriggio»;

che, considerata la lettera dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 184 del 1983 secondo la quale «l'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine», la decisione assunta dal servizio sociale di Carpi appare in contrasto con la medesima *ratio legis*;

che in data 20 dicembre 1997 i genitori si rivolgevano al Consultorio diocesano per la famiglia di Carpi ove iniziavano un percorso

– 7 –

terapeutico con il dottor Giancarlo Pietri, psicologo e psicoterapeuta, docente presso l'Università di Bologna;

che all'udienza del 15 luglio 1998 avanti il tribunale dei minori di Bologna gli assistenti sociali del comune di Carpi hanno giustificato la collocazione dei minori ad Argenta, comune sito a circa 150 chilometri da Carpi, con la difficoltà di rinvenire altra struttura idonea in località più vicina a quella di residenza della famiglia d'origine dei bambini; nella stessa sede gli assistenti sociali hanno affermato che l'intervento dello psicologo del Centro diocesano «rendeva difficoltoso il loro lavoro»;

che a tutt'oggi i genitori hanno la facoltà di interloquire con i bambini telefonicamente, una volta la settimana, per un tempo cronologico non superiore ai 10 minuti, nell'arco tra le ore 20 e le 20,30; questi colloqui avvengono alla presenza dell'operatore, titolare della discrezionalità di interromperli qualora, a suo personale e insindacabile giudizio, i genitori non facciano uso di vocabolario e tonalità vocale consona;

che, secondo quanto riferisce il legale dei genitori, a far data dall'allontanamento ai bambini è stato consentito loro di rientrare in famiglia per non più di due-tre giorni consecutivi a distanza di diversi mesi da una visita all'altra;

che secondo quanto appreso dai legali della famiglia i minori hanno riferito di maltrattamenti, pressioni psicologiche, ricatti morali da parte degli operatori qualora non avessero tenuto la condotta imposta da questi ultimi;

che i legali dei genitori hanno presentato, inutilmente, plurime istanze al tribunale dei minori di Bologna domandando che venissero auditi i minori al fine di far sì che l'autorità giudiziaria constatasse direttamente il loro stato morale e psicologico;

che il dottor Giancarlo Pietri, psicologo presso il Centro diocesano della famiglia di Carpi, nonché docente presso l'Università di Bologna, in data 27 febbraio 1998 relazionava della totale e piena disponibilità della famiglia a collaborare con il Centro e a recepire i consigli forniti; nella medesima il tecnico segnalava altresì che «gli interventi di sostegno alla famiglia posti in essere sia da parte del servizio sociale che del locale SIMAP hanno avuto esclusivamente caratteristiche di tipo sanzionatorio e di contenuto psico-farmacologico»;

che nella citata relazione il dottor Pietri relazionava altresì di avere sottoposto i genitori ai *test* di personalità 16PF (16 personality factors) di Cattell ed A.C.L. (Adjective Check List) di Gough dai quali era emersa la idoneità genitoriale dei signori Poppi e la loro capacità ad accudire i figli specie se aiutati da strutture nei confronti delle quali gli stessi nutrano fiducia; il tecnico concludeva: «allo stato attuale della situazione, sulla base degli accertamenti psicodiagnostici svolti e secondo scienza e coscienza, ritengo si debba affermare che la stessa decisione di allontanare i figli risulta non giustificata»;

che il dottor Pietri, avuta la possibilità di vedere i minori, nel corso di un loro soggiorno a Carpi in occasione del compleanno del minore Daniele, relazionava: «questi stanno soffrendo molto per la lontananza dalla

– 8 –

famiglia; Clara si trova in uno stato di profonda depressione psichica ed esistenziale e di conseguenza potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo immediato di scompenso psichico con rischio suicidiario»;

che durante il soggiorno a Carpi, secondo quanto riferisce il dottor Pietri, la minore Clara aveva affermato di avere subito pressioni psicologiche ad opera degli operatori per farle affermare, contro la verità, che il padre la picchiava; che era stata più volte minacciata di non vedere più i genitori qualora lei e il fratello Daniele «non si fossero comportati bene»; che ella e il fratello erano oggetto di derisione altresì per il loro attaccamento ai due piccoli animali domestici, un cane e un gatto;

che il dottor Pietri concludeva, in via subordinata, la di lui relazione segnalando la necessità che i minori venissero assegnati ad altro servizio o altri operatori in quanto «gli attuali non sembrano godere della necessaria serenità nella gestione del caso»;

che in data 14 maggio 1998 il dottor Pietri, avuto modo di interloquire con i minori in occasione di un incontro con la famiglia, relazionava che in capo alla minore Clara, sulla base dei criteri diagnostici del DSM III (300.40), successivamente all'allontanamento della famiglia, era possibile ravvisare, senza dubbio, un quadro di «disturbo distimico»: la presenza di un umore disforico, unitamente a: 1) diminuita efficienza e produttività a scuola; 2) perdita di interesse per le attività piacevoli; 3) diminuita attenzione, concentrazione e capacità di pensare chiaramente; 4) diminuzione della loquacità; 5) atteggiamento pessimistico verso il futuro; il tecnico proseguiva affermando: «lo sguardo di Clara assume caratteri tra lo smarrito e il disperato.... »;

che con missiva in data 29 aprile 1998 il servizio assistenti sociali di Carpi invitava il Consultorio diocesano a disinteressarsi della questione o ad adeguarsi ai loro metodi; il destinatario evadeva la missiva con una proposta di collaborazione alla quale, a tutt'oggi, non ha fatto seguito alcuna risposta;

che i legali della famiglia riferivano allo scrivente senatore Cortelloni della non ammissione di Clara all'esame di terza media, dell'aumento di 17 chilogrammi di peso in sei mesi della stessa e di una situazione di sottopeso, inesistente allorquando i minori erano in famiglia, di Daniele;

che in data 24 luglio 1998 sulla stampa locale («La Gazzetta di Modena» e «il Resto del Carlino-Modena») appariva un'intervista ai legali della famiglia, al dottor Pietri ed ai genitori, in cui veniva denunciata la vicenda, con particolare riferimento ai contrasti tra le relazioni dei servizi sociali di Carpi, dei carabinieri e dello psicologo del Centro diocesano della famiglia;

che lo scrivente senatore Cortelloni, in pari data, al fine di avere una rappresentazione diretta della vicenda, si recava personalmente presso il Gruppo appartamento minori di Argenta, constatando che lo stesso, sotto il profilo logistico, è collocato all'ultimo piano dell'edificio sede della locale USL e del centro sociale per l'aiuto ai tossicodipendenti;



– 9 –

che lo scrivente, entrato nei locali del Gruppo appartamento minori, grazie alla presenza di un carabiniere della locale stazione, constatava la presenza, alle pareti, di due cartelli riportanti la dicitura «Daniele, sei un perdente»;

che lo scrivente apprendeva della coabitazione promiscua di ragazzi e ragazze in età adolescenziale nel medesimo appartamento;

che lo scrivente, non avendo trovato nè i minori nè alcun operatore nell'appartamento, contattava la responsabile del Gruppo, tale signora Cristina Cristani, ed il suo collaboratore, signor Luca Mastrangelo, ai quali esprimeva il desiderio di visitare i minori;

che i succitati operatori impedivano allo scrivente di avvicinare Clara e Daniele, omettendo altresì di significare ove gli stessi si trovassero, giustificando il loro comportamento con il divieto, sancito dal tribunale minorile di Bologna, per chiunque di colloquiare con i minori;

che lo scrivente, nell'occasione, alla presenza della signora Cristani e del di lei collaboratore, colloquiava telefonicamente con la dottoressa Ceccherelli, presidente del tribunale dei minori di Bologna, la quale ribadiva l'impedimento per lo scrivente a conoscere ove si trovassero i minori nonchè ad interloquire con i medesimi;

che lo scrivente senatore Cortelloni è rappresentante della nazione e che è fondamentale, secondo quanto sancito dalla Costituzione vigente, la funzione ispettiva nei confronti di qualsiasi amministrazione pubblica;

che solo eccezionalmente e per esigenze parimenti fondate nella Costituzione si potrebbe ammettere una limitazione all'accesso anzidetto e che tali limitazioni dovrebbero essere disposte esclusivamente dalla legge in modo espresso, chiaro e puntuale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un intervento urgente finalizzato all'immediato reinserimento dei minori Clara e Daniele nella famiglia d'origine;

se, a parere dei Ministri competenti, la collocazione dei minori come disposta dal servizio sociale di Carpi e le modalità di contatto con la famiglia d'origine siano idonee a soddisfare la finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 184 del 1983;

se, considerate le relazioni tecniche dello psicologo dottor Pietri, il contrasto tra le risultanze informative dei carabinieri e quelle dei servizi sociali di Carpi, i racconti dei minori alla famiglia ed ai legali della stessa ed il visibile stato psico-fisico in particolare di Clara, non ritengano opportuno, nella denegata ipotesi in cui non fosse di loro competenza l'emanazione del provvedimento di reinserimento in famiglia dei minori, l'immediato trasferimento dell'affido dei minori, almeno, alla competenza di altro servizio e di altri operatori, in località vicina a Carpi, dal momento che i legali della famiglia riferiscono dell'esistenza di strutture idonee ad ospitare gli stessi altresì in provincia di Modena e nella vicina Reggio Emilia, soluzione questa che renderebbe meno difficoltoso il contatto con la famiglia, sancito come necessario dalla citata legge dello Stato al fine di raggiungere l'obiettivo del reinserimento dei minori nel nucleo familiare;

– 10 –

se corrisponda al vero che – come risulta agli interpellanti – il tribunale minorile di Bologna ha sempre disatteso l'istanza di audizione dei minori Clara e Daniele Poppi e in caso affermativo se si sia a conoscenza delle ragioni di tale atteggiamento;

se il Governo ritenga legittimo, considerata la dignità di «grandi ufficiali dello Stato» attribuita ai parlamentari dall'articolo 4, comma 2 del regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, l'imposto divieto di visita ai minori formulato nei confronti dello scrivente senatore Cortelloni ad opera del tribunale dei minori di Bologna;

se il Governo ritenga che la visita di parlamentari, singoli o in delegazione, possa essere disciplinata attraverso legge ordinaria o non dipenda invece direttamente dalla Costituzione, considerato che il parlamentare è rappresentante della nazione, e quali iniziative il Governo o i Ministri competenti intendano assumere in proposito.



